

COMUNE DI VENEZIA

N. \_\_\_\_\_ Repertorio Municipale

**CONTRATTO D'APPALTO**

**Oggetto: SECI.GEDI288 – CENSIMENTO E ISPEZIONE OPERE CIVILI STRADALI DELLA TERRAFERMA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINE SUI MATERIALI DEL MANUFATTO DENOMINATO "ME53 – COLLETTORE ACQUE BASSE" SITO A CAMPALTO IN VIA ORLANDA - PER LA DURATA DI 30 GIORNI - CIG \_\_\_\_\_ -**

**TRA:**

a) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - C.F.: \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (INDICARE SEDE LEGALE E DOMICILIO FISCALE DELL'IMPRESA. QUALORA NON COINCIDANO, SPECIFICARE DISTINTAMENTE SEDE LEGALE E DOMICILIO FISCALE)

Domicilio fiscale: \_\_\_\_\_ Codice fiscale n.: \_\_\_\_\_.

**[OVVERO in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese:**

*che agisce in nome e per conto dell'impresa capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese tra \_\_\_\_\_ (capogruppo), \_\_\_\_\_ (mandante), giusta atto di raggruppamento temporaneo di imprese con mandato di rappresentanza in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ di Repertorio \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_ di Raccolta del dott. \_\_\_\_\_, Notaio in \_\_\_\_\_, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di \_\_\_\_\_, registrato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ Serie \_\_\_\_\_;],* che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltato-

re».

b) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ - C.F.: \_\_\_\_\_, che dichiara  
di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e  
nell'interesse del **COMUNE DI VENEZIA**, che rappresenta nella sua  
qualità di Dirigente \_\_\_\_\_, domiciliato, per la  
carica, in San Marco n. 4137 - 30124 Venezia - Codice fiscale n.:  
00339370272, di seguito nel presente atto denominato semplicemente  
«stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – Venezia.

Codice fiscale n.: 00339370272.

#### **PREMESSO CHE**

che, in seguito a richiesta di offerta, con Determinazione dirigenziale n.  
\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Dirigente del Settore  
\_\_\_\_\_, i lavori sono stati  
aggiudicati, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1  
lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., all'anzidetto appaltatore, per  
l'importo complessivo di € .....= (o.f.e.) come di seguito specificato,  
in seguito all'offerta di ribasso pari al .....%, sul prezzo a base di offer-  
ta;

che, ai sensi della misura C\_14 della sottosezione Rischi corruttivi e Tra-  
sparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, si dà atto che non si

è reso necessario effettuare la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e i contenuti del capitolato d'appalto in quanto il suddetto capitolato non è stato redatto.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1. Oggetto del contratto**

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio citato in premessa. L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, dell'offerta economica e dell'offerta tecnica presentate in sede di gara, documenti che vengono espressamente richiamati e fanno parte del presente contratto, ancorché non materialmente allegati al medesimo, e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

2. L'appalto consta delle seguenti prestazioni: esecuzione delle attività di prelievo materiali, esecuzione di prove di laboratorio e su manufatti, controllo della qualità dei materiali, delle lavorazioni, verifica delle prestazioni di elementi dell'infrastruttura e di tutte le attività complementari necessarie all'espletamento del servizio.

#### **Articolo 2. Durata**

1. La durata del presente contratto è pari a 30 giorni con decorrenza dal \_\_\_\_\_ fino al \_\_\_\_\_.

*[Nell'ipotesi di esecuzione anticipata del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023: 2. L'esecuzione del servizio è iniziata prima della stipula del contratto giusta co-*

*municazione del \_\_\_\_PG\_\_\_\_\_, alla luce delle seguenti  
ragioni:\_\_\_\_\_;*

*[Nell'ipotesi di esecuzione d'urgenza ai sensi e per gli effetti  
dell'art. 17, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023: 2. L'esecuzione del  
servizio è iniziata in via d'urgenza giusta comunicazione del \_\_\_\_  
PG\_\_\_\_\_, alla luce delle seguenti ragioni:\_\_\_\_\_]*

### **Articolo 3. Ammontare del contratto e modalità di pagamento**

1. L'importo contrattuale di aggiudicazione *comprensivo degli oneri per la sicurezza*, ove previsti, ammonta ad €\_\_\_\_\_ = (euro \_\_\_\_), oneri fiscali esclusi.
2. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato in un'unica soluzione al termine delle prestazioni e alla consegna degli elaborati e delle risultanze delle prove e indagini sui materiali.
3. È onere dell'affidatario comunicare alla stazione appaltante l'avvenuta ultimazione del servizio.
4. La verifica di conformità della prestazione è avviata dal RUP (o dal DEC, ove presente) entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione e deve essere ultimata entro i successivi 60 giorni dalla conclusione della prestazione, salvo diverso termine ai sensi dell'art. 125, comma 7 d.lgs. 36/2023.
5. Il certificato di verifica di regolare esecuzione ( o verifica di conformità, se l'appalto è sopra soglia)viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore che deve firmarlo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di regolare esecu-

zione. Il certificato dovrà contenere l'indicazione e l'eventuale importo totale delle penali qualitative e/o da ritardo applicate o da applicarsi.

6. Ai sensi dell'art. 125 comma 7 D.Lgs. 36/2023 all'esito positivo della verifica di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.

7. Al fine di consentire all'Amministrazione il/i pagamento/i, l'appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti. Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema - SDI con intestazione a:

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

- codice univoco dell'ufficio\_\_\_\_\_
- descrizione dell'incarico\_\_\_\_\_
- codice identificativo di gara (CIG) ed eventualmente CUP
- i dati relativi al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche\_\_\_\_\_
- (se tenuto) la dicitura "scissione dei pagamenti" (Split Payment);
- il codice IBAN del conto dedicato per il pagamento mediante bonifico bancario;

#### **Articolo 4. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi del conto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo stesso, come indicato al precedente art. 4. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della sopra citata legge n. 136/2010. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati *[solo in caso di subappalto: oltre che con i subappaltatori anche]* con i subcontraenti.

4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (*subappaltatori/subcontraenti*) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti della stazione appaltante per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti *(dei subappaltatori e)* dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla sopra citata legge n. 136/2010 ed eventuali successive modifiche.

6. Ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell'oggetto del presente contratto.

#### **Articolo 5. Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

1. L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

2. L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 119 d.lgs. 36/2023.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito matu-

rato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione della prestazione e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 11 del Codice e dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

#### **Articolo 6. Subappalto**

**1.** Fermo restando il divieto di cessione integrale del contratto, è consentito, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, il subappalto di parte delle prestazioni che il subappaltatore ha dichiarato di voler subappaltare in sede di offerta, nei limiti di cui all'art. 119 del Codice.

**2.** Il subappalto può riguardare esclusivamente le seguenti prestazioni, come da dichiarazione rilasciata dall'Affidatario in sede di offerta ai sensi dell'art. 119 comma 4 lett. c):



**3.** I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1 comma 1 lett. o) dell'allegato I.1 del D.Lgs 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

**4.** L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei subcontratti le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto ai sensi dell'art. 119, co. 2 bis del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. nonché una clausola risolutiva espressa in forza della quale il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i.

**5.** L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata alla verifica dell'assenza delle cause di esclusione del subappaltatore, secondo le modalità specificate dall'art. 119, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

**6.** Il subappalto lascia impregiudicati, per l'aggiudicatario, la responsabilità e il rapporto contrattuale con l'Amministrazione comunale. Resta salvo quanto previsto dall'art. 119, co. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

**7.** Il subappaltatore risponde in solido con l'Affidatario della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico, garantendo il rispetto dei medesimi standard qualitativi previsti dal contratto principale.

**8.** Con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della l. n. 190/2012, non è consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata) ai sensi dell'art. 119, co. 17, del d.lgs. n. 36/2023.

**9.** Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, le seguenti prestazioni \_\_\_\_\_ possono, pertanto, essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, in ragione dell'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza sul lavoro ovvero prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

**10.** Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 119, commi 1 e 2, del Codice dei contratti.

**11.** La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate dall'art. 119, co. 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.

**12.** L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le modalità previste dall'art. 35 commi dal 28 al 34 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e s.m.i.

13. Le imprese subappaltatrici sono obbligate ad essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti ovvero dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III.

#### **Articolo 7. Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, è vietata all'appaltatore la cessione del contratto, pena la nullità dell'atto di cessione.

2. È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023, dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 nonché dagli artt. \_\_\_\_\_ del Capitolato speciale d'appalto.

3. In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i..

#### **Articolo 8. Condizioni generali di esecuzione del servizio e verifiche in fase esecutiva**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia integralmente a quanto previsto dai documenti di offerta, da intendersi parte integrante del presente contratto, e alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti approvato con d.lgs. n. 36/2023 e nei suoi allegati.

2. Ai sensi della misura C\_14 della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, nonché in adempimento delle indicazioni contenute nella deliberazione Anac n. 497 del 29 ottobre 2024, si riepilogano di seguito i controlli e le verifiche periodiche cui verrà assoggettata la prestazione:

- *controlli sulla modalità di esecuzione dei prelievi di materiali;*

- *controlli sulle modalità di esecuzione delle prove di laboratorio.*

3. Si rappresenta che la stazione appaltante, in adempimento della misura C\_ 37 della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, effettuerà delle verifiche, anche qualitative, alla luce dei criteri di misurabilità effettivamente utilizzati sulla scorta di apposita check list redatta in adempimento della misura anticorrottiva indicata.

#### **Articolo 9. Fideiussione a titolo di garanzia definitiva**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria definitiva mediante polizza n. .... in data ..... rilasciata dalla società ....., agenzia/filiale di ....., per l'importo di € .....= (diconsi Euro ...../....),

*[nell'ipotesi di contratto sottosoglia comunitaria, ove si ritenga di richiedere la garanzia questa sarà pari al 5% (diconsi cinque per cento) dell'importo del contratto.*

*[Nell'ipotesi di riduzione della garanzia ai sensi del combinato disposto dell'art. 117, comma 3 e dell'art. 106, comma 8 del D.lgs. n. 36/2023: ridotto ai sensi dell'art. 106, comma 8 del*

*D.lgs. n. 36/2023 richiamato dall'art. 117, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, avendo l'appaltatore dichiarato in sede di gara di essere microimpresa/ piccola impresa/ media impresa OVVERO essendo stata rilasciata all'appaltatore la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, con scadenza\_\_\_\_\_ OVVERO avendo l'appaltatore presentato una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 OVVERO possedendo l'appaltatore uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione].*

2. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 117 comma 8 del Codice dei Contratti e all'art. 27 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023, all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

#### **Articolo 10. Responsabilità verso terzi e assicurazione**

1. Ai sensi dell'art. \_\_\_\_ del Capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore ha presentato la polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi n. \_\_\_\_\_, emessa dalla società \_\_\_\_\_ - Agenzia di \_\_\_\_\_, con scadenza \_\_\_\_\_, per un massimale di € \_\_\_\_\_ per ogni sinistro.

2. L'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto la polizza di cui al punto precedente e a mantenerla efficace e valida. Il RUP, avvalendosi se previsto del direttore dell'esecuzione del contratto, verificherà il puntuale rinnovo della polizza di cui al presente articolo e, in caso di mancato rinnovo entro i termini di scadenza, il contratto con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

### **Articolo 11. Penali**

1. Qualora l'ultimazione del servizio venisse ritardata oltre i termini sopra stabiliti, per cause imputabili all'Affidatario, sarà applicata una penale pari al 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad €\_\_\_\_\_ =.

2. Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 20 (venti), l'Amministrazione senza obbligo di costituzione in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto, senza che l'Affidatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale che risulti effettivamente utilizzabile. Tale risoluzione potrà avvenire anche nell'eventualità di manifesta carenza nell'azione di tutela della sicurezza e salute degli addetti ai lavori alla quale egli è preposto ovvero di mancanze gravi nell'attività professionale, che siano state causa diretta od indiretta di danni a persone o cose.

3. In tale ipotesi, non sarà riconosciuto all'Affidatario nessun ulteriore compenso o indennità di sorta, con l'esclusione di quanto dovuto per le

prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'indempimento.

**4.** L'importo delle penali applicate non potrà complessivamente superare il 10% dell'importo contrattuale.

#### **Articolo 12. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e ss.mm.ii. e dal vigente Codice di comportamento interno, da ultimo modificato con la deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n.62/2013, copia del codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci

giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

**Articolo 13. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, ai sensi degli artt. 11 e 119 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 11 comma 6 D.Lgs. n. 36/2023.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio e procede,



in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 117, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Articolo 14. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. L'appaltatore ha preso visione del D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008) redatto dalla Stazione Appaltante che forma parte integrante del presente contratto.

2. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante un documento di valutazione specifica dei rischi lavorativi, di cui all'articolo 28, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, connessi con la specifica attività oggetto del contratto redatta anche sulla base delle informazioni preliminari fornite dalla Stazione Appaltante.

3. L'appaltatore risulta essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti. **[OVVERO in caso di soggetto esente in quanto in possesso di SOA in classifica III o superiore: L'appaltatore risulta essere in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III, in conformità a quanto disposto dall'art. 27, co. 15, d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.]**

#### **Articolo 15. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di Legalità**

1. Non viene acquisita la documentazione antimafia di cui all'art. 84 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, trattandosi di contratto il cui valore complessivo non è superiore a € 150.000,00.

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.

**3.** In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10 % dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

**4.** L'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 159/2011. Il rapporto di cantiere dovrà contenere tutti gli elementi elencati nell'allegato C al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

5. L'appaltatore, ad inizio lavori, è obbligato altresì a comunicare alla stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'allegato 1, lettera A) al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, allegato ai documenti di gara.

**6.** L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

**7.** L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

**8.** La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualevolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

**9.** La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del d.l. 06 settembre 1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011.

#### **Articolo 16. Recesso e risoluzione del contratto**

1. La stazione appaltante può recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità e i termini in esso previsti.
2. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato rispetto delle clausole del Protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora sia accertato, previo contraddittorio tra le parti, la violazione di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 *ter* del D. Lgs. 165/2001, che l'appaltatore dichiara di ben conoscere e su cui ha presentato idonea dichiarazione, in attuazione della norma medesima e della vigente sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2024-2026 del Comune di Venezia. La risoluzione avviene mediante semplice comunicazione via posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.
4. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. al verificarsi delle seguenti situazioni:
  - in caso di frode o di gravi e reiterate inadempienze alle prescrizioni contenute nei documenti di cui alla presente procedura, in particolare nel caso in cui non esegua l'appalto in modo strettamente conforme

all'offerta e al presente allegato e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti ;

- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la fornitura;

- mancato rispetto delle normative vigenti;

- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;

- violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento (DPR n. 62/2013 e s.m.i. e quello interno del Comune di Venezia adottato con delibera di Giunta n. 78 del 13/04/2023;

2. Ogni addebito è preceduto da formale contestazione allo scopo di consentire al fornitore il diritto al contraddittorio. Questi può presentare specifiche controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della contestazione. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### **Articolo 17. Domicilio dell'appaltatore**

1. Per tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata dell'appalto, il proprio domicilio legale in \_\_\_\_\_ *[ovvero presso gli uffici \_\_\_\_\_ del Comune di Venezia]*.

#### **Articolo 18. Controversie**

1. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Venezia.

### **Articolo 19. Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

### **Articolo 20 Documenti che fanno parte del contratto**

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile;
- la determinazione dirigenziale n. .... del .....;
- **[Nell'ipotesi di Raggruppamento temporaneo di imprese: l'atto di raggruppamento temporaneo di imprese con mandato di rappresentanza sottoscritto in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ di Repertorio e n. \_\_\_\_\_ di Raccolta, redatto dal Notaio \_\_\_\_\_ iscritto al Collegio Notarile del Distretto di \_\_\_\_\_, registrato a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_;].**
- la dichiarazione di tracciabilità di cui all'art. 6 comma 3;
- l'offerta economica;
- le Norme Tecniche;
- le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta;
- il computo metrico indagini;
- il prezzo della Regione Veneto 2025, a seconda degli ambiti territoriali di competenza e, per la specificità del servizio il Prezzo ANAS S.p.A. 2025;
- il D.U.V.R.I.;
- le polizze di garanzia.

**Articolo 21. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data del certificato di regolare esecuzione.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla registrazione del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. .... pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il legale rappresentante della società .....

.....

*(firmato digitalmente)*

Il Dirigente

arch./ing./dott. \_\_\_\_\_

*(firmato digitalmente)*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sig./la sig.ra ....., quale legale rappresentante della società ....., dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli .....del presente contratto.

Il legale rappresentante della società .....



.....

*(firmato digitalmente)*

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D.lgs n. 82/2005.*